

applicazione della legge 97/94.

Vengono inoltre incluse schede particolareggiate sullo stato di attuazione della legge 97/94 inviateci dalle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, che permettono, anche se limitatamente a tre Regioni, di conoscere quali politiche della montagna stanno a valle delle iniziative legislative.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 97/94 sono escluse dal Fondo nazionale montagna, sollecitano in varie sedi l'inclusione per gli anni futuri nelle ripartizioni di tali fondi.

Si riportano inoltre le schede relative agli interventi a favore della montagna promosse nei rispettivi territori cofinanziati dai fondi strutturali europei (aree ob. 1,2 e 5b) limitatamente alle Regioni Val d'Aosta, Liguria Toscana, e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

I. QUADRO SINOTTICO DELLE INIZIATIVE REGIONALI PER LA MONTAGNA¹

REGIONE	ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	LEGGE 142/90 Art. 61 - Riordino delle Comunità Montane	LEGGE 97/94 Art. 2 - Istituzione del Fondo regionale per la montagna	ALTRI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ABRUZZO	Settore Enti Locali - Servizio Aggregazioni sovra-comunali - Ufficio Comunità Montane	L.R. 92/94 e successive modifiche L.R. 141/95 - 142/95 - 101/96	L.R. 134/95 e successive modifiche. L.R. 95/96	• L.R. 36/96 in attuazione art. 7 della L. 97/94; • L.R. 95/96 - art. 2 bis in attuazione art. 11 l. 97/94; • L.R. 106/94 in attuazione art. 17 L. 97/94; • L.R. 134/95 per attivazione sportello del cittadino da parte delle C.M. (art. 24 L. 97/94) • DDL per l'individuazione delle fasce altimetriche del territorio • DDL per la costituzione di una "Consulta regionale per la montagna"; • Gruppo di lavoro intersettoriale per l'attuazione della L. 97/94: DGR 3926 del 31/10/96; • DGR 2975 del 7/8/96 in attuazione art. 9 L. 97/94 • DGR n. 3811 del 18.7.94 attuazione art. 19 L. 97/94; • DCR n. 22/7 del 13.2.96 attuazione art. 16 L. 97/94 • DGR n. 4419 del 14.9.95 attuazione art. 20-21-23 L. 97/94; • Nota n. 2442/III B-50 del 5.7.96 attuazione art. 14 L. 97/94; • L.R. n. 113/95 "Interventi finanziari in favore dei comuni montani per l'acquisto di scuolabus"
BASILICATA	Presidenza Settore Enti Locali	L.R. 9/93	Costituito con legge di bilancio '95	L.R. 23/97 - Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane

¹ Le informazioni riportate nella Tabella tengono conto della legislazione regionale e di eventuali altri provvedimenti segnalati dalle Amministrazioni regionali competenti entro il 15.9.96 che, seppur non esaustive, consentono di costituire un primo quadro di riferimento.

CALABRIA	Ass.to Bilancio-affari legali- personale-patrimonio- demanio-enti locali- protezione civile	PDL del 6.3.95	Costituito con legge di bilancio '96 già approvata	In preparazione DDL settoriali per la montagna
CAMPANIA	Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane	L.R. 31/94; DDL di modifica	DDL del 17.6.96	• L.R. 11/96 attuazione artt. 7-9 L.97/94; • L.R. 8/96 attuazione art. 8 L. 97/94
EMILIA-ROMAGNA	Direzione generale Programmazione e pianificazione urbanistica Servizio Programmazione economico territoriale	L.R. 1/93 e successive modifiche; L.R. 5 giugno 1997 n. 85	L.R. 5 giugno 1997 n. 85 artt. 45-47	• L.R. 15/97 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura; • DGR n.609 del 28.2.95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Programma di informatizzazione della montagna; • PDL per la difesa del suolo- norme di adozione • PDL relativo agli Enti di Bonifica;
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Presidenza - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna	DDL in preparazione	L.R. 10/97 art. 4.	In preparazione un DDL di recepimento della L. 97/94 e di riordino delle CM; • L.R. 3/96 in attuazione art. 3 L. 97/94 • DGR 18/4/96 in attuazione art. 16 >L. 97/94
LAZIO	Ass.to Rapporti istituzionali Settore Aggregazioni sovra- comunali Uff. Comunità montane	DDL	DDL	DDL per le deleghe
LIGURIA	Ass.to zone montane, agricoltura e foreste	L.R. 20/96	DDL del 22.7.96 (art. 3)	• DGR n. 1118 attuazione art. 16 L. 97/94 • in corso DGR per attuazione art. 23 L. 97/94
LOMBARDIA	Ass.to Autonomie locali e federalismo Settore Autonomie locali Uff. Comunità montane	L.R. 13/93 e successive modifiche (L.R. 10/96)	L.R. 13/93 (art. 25) L.R. 1/97	T.U. dei PDL nn. 0099-0118-0165 "Disposizioni per le zone montane"

MARCHE	Ass.to Politiche del lavoro- formazione professionale- demanio-patrimonio- programmazione e bilancio	L.R. 12/95	L.R. 35/97	"Provvedimenti per lo sviluppo economico e la tutela e valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16.1.95 n.12"
MOLISE	Ass.to Sanità-sicurezza sociale-personale-riforme istituzionali-bilancio- finanze-patrimonio- attuazione L. 142/90- rapporti con il Consiglio regionale Settore Amministrazione locale		PDL	• PDL "Provvedimenti per la salvaguardia e la tutela e lo sviluppo dei territori montani"; • Progetto Banca dati regionale della popolazione (art. 24 L. 97/94)
PIEMONTE	Ass.to Economia montana e foreste	L.R. 28/92 e successive modifiche (L.R. 29/92)	L.R. 72/95 (art. 2) e successive modifiche (L.R. 58/96)	• L.R. 72/95 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socioeconomico delle zone montane e ..." • DGR n. 13-8562 "Criteri ed ambiti applicativi della L.R. 72/95. Concessione di contributi ..." • DGR n. 12-8561 "Modalità di applicazione ... sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale... programma pluriennale delle CM"; • DGR n. 161-8068 del 16/4/96 "...sistema informativo ...sportelli per il cittadino presso le CM...."; • DGR. n. 176-5706 attuazione art. 16 L. 97/94
PUGLIA	Ass.to Agricoltura Ass.to Enti Locali	dati non pervenuti	dati non pervenuti	
SARDEGNA	Ass.to Enti locali-finanze- urbanistica Sett. Comuni, province, comunità montane, polizia locale	DDL del 12.2.96		
SICILIA	Presidenza			Nota n. 4589 dell'1.4.96 al Presidente del Consiglio - Istanza di disaccordo sull'esclusione all'art. 25 L. 97/94 delle regioni a statuto speciale dal Fondo nazionale

TOSCANA	Ass.to Bilancio, finanze, programmazione, credito	L.R. 39/92 e successive modifiche (L.R. 103/93-L.R. 52/95-L.R. 53/95 - L.R. 92/96)	L. 95/96	• L. 95/96 "Disciplina per gli interventi per lo sviluppo in montagna" • Istituzione Progetto "Obiettivo montagna"
UMBRIA	Ass.to Agricoltura e foreste	DDL	L.R. 40/95 (art. 17)	• L.R. 40/95 "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale"; • Censimento degli enti montani presenti nella Regione; • In preparazione Programma stralcio attuativo 1995
VALLE D'AOSTA	Presidenza	L.R. 16/94		Deliberazione n. 6016/95 "Individuazione dei Comuni e delle zone montane ai fini di agevolazioni per piccoli imprenditori - art. 16 della L. 97/94"
VENETO	Dipartimento per le foreste e l'economia montana	L.R. 19/92 e successive modifiche (L.R. 51/93)		• L. 26/96 di attuazione dell'art. 3 L. 97/94; • In preparazione DDL per i criteri di riparto del Fondo; • DGR 5655 del 10/12/96 in attuazione art. 16 L. 97/94

PROVINCE AUTONOME				
BOLZANO	Ripartizione Foreste Ufficio economia montana			I provvedimenti a favore della montagna sono attivi fin dal recepimento in toto (con legge regionale del 1956) della normativa nazionale (L. 991/52 - arricchita nel tempo anche dalla normativa comunitaria - Reg. 2078/92)
TRENTO	Presidenza Progetto Montagna		Costituito un Fondo provinciale per la montagna	• DGP n. 9646/94 che istituisce, nell'ambito del Programma provinciale di sviluppo, un Progetto strategico "Montagna" (tutti i comuni della provincia sono montani); • L.P. n.14/92 "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna"; e modifiche LP n. 6/96.

Le informazioni riportate nella tabella tengono conto della legislazione regionale e di eventuali altri provvedimenti segnalati dalle Amministrazioni regionali competenti entro il 30/7/97 che, seppur non esaustive, consentono di costituire un primo quadro di riferimento.

2. Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna, con l'approvazione della propria L.R. "Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna", che costituisce un organico testo unico in materia, ha provveduto a recepire le norme della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

Rispetto alle competenze previste dalla 97/94, la Legge Regionale ha ricercato una maggiore e opportuna compatibilità tra le funzioni assegnate alle Comunità Montane e quelle previste dalla 142/90 e ancora con quelle previste dalla Legge 183/89.

La nuova Legge Regionale non ha provveduto, al contrario, a recepire direttamente alcune norme contenute nella Legge 97/94, afferenti ai settori della difesa del suolo, degli Enti di Bonifica e degli usi civici, rimandando agli strumenti normativi settoriali.

Per quanto riguarda le discipline relative alla difesa del suolo e agli Enti di bonifica, sono in corso di approvazione due specifiche Leggi Regionali (il progetto di Legge relativo alla difesa del suolo è di imminente adozione da parte della Giunta regionale, mentre il progetto di Legge relativo alla bonifica è già stato adottato dalla stessa), con le quali saranno individuate le competenze delle Comunità montane nell'ambito di un disegno complessivo che precisi il ruolo di ogni soggetto istituzionale, costituendo così un buon riferimento per una rapida attribuzione o delega di funzioni e per l'attribuzione di personale.

Per quanto riguarda invece la revisione della legislazione regionale sugli usi civici, la delicatezza e la complessità della materia richiedono l'attivazione di momenti strutturati di confronto fra gli enti interessati, allo scopo di pervenire ad una sua rapida predisposizione.

E' da osservare che la normativa regionale vigente consente già in gran parte di allestire specifiche politiche di settore che appaiono comunque coerenti con gli indirizzi della legge 97/94.

In particolare, la Regione ha già attivato un programma di informatizzazione della montagna. Questa strategia di informatica e telematica per la montagna oltre a rappresentare una occasione storica per superare le distanze soprattutto in termini di tempo che hanno reso difficile lo sviluppo di nuove attività e iniziative e la valorizzazione di quelle già esistenti, costituisce un passaggio cruciale per la fruizione di servizi da parte delle popolazioni montane.

Al riguardo la Regione oltre a promuovere una specifica misura nell'ambito del Programma Obiettivo 5B, che riguarda ampi territori montani, e ad aver finanziato specifici interventi di informatizzazione promossi dalle Comunità montane con il Fondo Regionale per la Montagna, istituito con la legge regionale n. 1/93, segue con particolare interesse il programma che sta per avviarsi da parte del Ministero per le Politiche Agricole per la realizzazione del Sistema Informativo Montagna (SIM), elaborato ai sensi dell'art. 24 della legge 97/94, e che collegherà istituzioni centrali con quelle regionali e di seguito raggiungerà le Comunità Montane.

L'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo e la Basilicata sono le prime quattro Regioni dove il SIM dovrà attuarsi. In questo ambito le Comunità Montane dovranno attivarsi come centro di assistenza garantendo il collegamento in rete con i rispettivi Comuni al fine anche della

realizzazione del cosiddetto "Sportello del cittadino" previsto all'art. 24 della Legge 97/94 e pure pensato in termini generali per il collegamento con tutto il sistema pubblico ad ogni livello dai piani nazionali della Funzione Pubblica.

Un dato rilevante della politica sulla montagna nella Regione Emilia-Romagna è costituito dal rapporto tra la programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni e il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, quale è definito dalla Legge 97/94, che si configura inequivocabilmente come strumento di attuazione della programmazione regionale, provinciale e comunale per l'ambito territoriale montano.

La scelta operata dal legislatore regionale è quella di favorire la predisposizione da parte delle Comunità Montane di strumenti di pianificazione "leggeri", cioè di piani di sviluppo socio-economico attuativi della programmazione comunale, provinciale e regionale, per i quali siano anche e soprattutto previste rapide procedure di approvazione.

Nella legge, l'istituzione di Fondi per il finanziamento di interventi speciali per la montagna, i criteri di riparto dell'insieme dei Fondi e le modalità di erogazione degli stessi, sono stati ispirati da questa funzione attribuita al Piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane.

In questo disegno la Comunità montana assume un rilevante ruolo di promotore dello sviluppo della montagna, alimentando con risorse proprie, che le derivano dal riparto dei fondi trasferiti dallo Stato e da quello integrativo della Regione, la realizzazione di un piano di opere e di interventi, coerenti con la programmazione dei Comuni, della Provincia e della Regione, sul quale possono concorrere con risorse proprie altri soggetti istituzionali, a partire dai Comuni e dalle Province, e soggetti privati.

Rispetto agli adempimenti regionali della Legge 97/94 si rileva che:

Art. 1, comma 4 e 5 - "Interventi speciali per la montagna"

Per quanto la categoria di "Interventi speciali per la montagna" sia introdotta solo con questa nuova Legge, la Regione e le Comunità Montane dell'Emilia-Romagna hanno, tuttavia, concretamente realizzato interventi speciali per la montagna attraverso una pluralità di interventi finanziati in particolare da leggi settoriali, dal programma per le zone rurali Obiettivo 5B ed infine dal programma approvato nel 1995 per l'assegnazione dei contributi a titolo di Fondo regionale per la montagna, istituito con la L.R. 1/93, art. 37.

Art. 2, commi 3 e 4 - "Fondo Regionale per la Montagna"

Nella nuova Legge Regionale, con gli artt. 45 e 47, si istituiscono il "Fondo per gli interventi speciali per la Montagna" e il "Fondo Regionale per la Montagna". Il primo è finanziato con risorse a carico del Fondo Nazionale per la Montagna e il secondo con risorse a carico del bilancio regionale. L'istituzione dei due Fondi, che sono integrati tra loro, dà attuazione alle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 97/94. Gli stessi artt. 45 e 47 indicano i criteri di utilizzazione dei due Fondi.

Art. 3 - "Organizzazioni montane"

Ad una legge organica di riordino della disciplina delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali la Regione Emilia-Romagna sta lavorando da tempo; non è però prevista la presentazione da parte della Giunta regionale di un proprio progetto di legge e quindi l'approvazione di una nuova legge a scadenza ravvicinata.

Art. 7, comma 3 - "Piccole opere e attività di manutenzione"

All'interno della nuova Legge Regionale, all'art. 46, una quota pari al 20% del trasferimento statale viene destinata al "Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico", che sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente integrando il reddito delle imprese agricole montane e riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori in montagna. Con lo stesso art. 46 vengono fissate le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo.

Art. 8, comma 2 - "Gestione programmata della caccia"

La norma di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 97/94 risulta essere stata già recepita nella legislazione regionale: l'art. 7 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", dispone che le Comunità montane siano sentite dalle Province ai fini dell'approvazione dei propri piani faunistici-venatori.

Art. 9, commi 2, 4 e 5 - "Forestazione"

La L.R. 4 settembre 1981, n. 30 delega alle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza la predisposizione e la presentazione alla Regione di programmi annuali di interventi da finanziare con risorse regionali, la realizzazione di tali programmi, le funzioni amministrative relative all'esecuzione dei piani economici, dei piani di coltura e di conservazione, la costituzione di consorzi per la gestione socio-economica dei boschi privati, costituiti volontariamente o per iniziativa delle Comunità Montane tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.

Tali consorzi corrispondono sostanzialmente ai consorzi forestali di cui al comma 1 dell'art. 9 della L. 97/94. La L.R. 30/81 non prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti per la costituzione e per la gestione di tali consorzi, ma dispone contributi fino all'80% della spesa ammessa, per l'elaborazione di piani economici di gestione forestale.

Art. 10, comma 3 - "Contributi per allacciamenti"

La L.R. 24/74 finanziò a suo tempo programmi di elettrificazione agricola predisposti e gestiti dalle Comunità Montane, ma attualmente nel Bilancio della Regione Emilia-Romagna non sono previsti stanziamenti per elargire ai residenti in zone montane contributi per allacciamenti telefonici ovvero per il potenziamento di linee elettriche collegate a case sparse.

Art. 13, comma 4 - "Accesso dei giovani all'attività agricola"

La Regione Emilia-Romagna ha sempre accordato preferenza ai giovani agricoltori ed alle cooperative giovanili. Una specifica norma è inserita nella nuova Legge Regionale dove, all'art. 34, vengono definiti criteri e modalità volte a favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola.

Art. 14 - "Decentramento di attività e servizi"

La nuova Legge Regionale, agli artt. 29, 30, 31, prevede la definizione di apposite convenzioni ovvero di accordi di programma tra l'Amministrazione regionale, le Amministrazioni locali e le Amministrazioni dello Stato ai fini del coordinamento delle politiche relative ai settori dei servizi scolastici e dei trasporti e per l'organizzazione di sportelli telematici.

Art. 19 - "Premi di insediamento"

La Regione Emilia-Romagna ha da sempre inteso perseguire l'obiettivo del riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani attraverso l'attuazione di politiche territoriali di sviluppo delle aree montane. Non si è pertanto provveduto ad attivare con la nuova Legge Regionale forme di incentivazione finanziaria diretta e premi di insediamento, come previsti dall'art. 19 della L. 97/94.

Art. 23 - "Deroghe in materia di trasporti"

Con deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 609, è stato approvato l'elenco dei comuni, dei centri abitati e dei nuclei abitati della regione Emilia Romagna in cui possono essere organizzati servizi di trasporto per le persone merci di prima necessità in deroga alle norme vigenti, previa approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio comunale competente.

3. Regione Toscana

La Regione Toscana, per l'attuazione della legge 97/1994, ha avviato una riflessione sulle tematiche legate alla montagna, che si è concretizzata nella conferenza regionale sulla montagna (23 e 24 novembre 1994). Da tale conferenza sono venute indicazioni per:

- a) procedere a una parziale revisione della delimitazione delle comunità montane (L.R. 53/95 e 92/96);
- b) rielaborare il piano obiettivo per la montagna toscana, incentrato su due prospettive essenziali:
 - perseguire una diversificazione normativa, per tradurre in termini giuridici la specificità del sistema montagna e la sua oggettiva diversità rispetto alla realtà della pianura;
 - fissare il concetto di distretto ambientale come ambito territoriale (ordinariamente corrispondente a più di una comunità montana) caratterizzato da una ben definita vocazione di sviluppo socio-economico. In tal senso è significativo ricordare che la regione Toscana, per l'attuazione dell'art. 1, comma 4 e 5 della legge 97/94, con la L.R. 5/95 sul governo del territorio ha individuato lo strumento generale per tutelare e valorizzare le vocazioni e le potenzialità dei diversi territori della regione e delle zone montane (PIT - piano di indirizzo territoriale);
- c) sostenere la progettazione locale mediante l'istituzione del fondo regionale per la montagna.

Relativamente al punto a), nove comuni montani sono entrati a far parte di comunità montane riducendo a ventisei il numero dei comuni montani singoli (in questo numero sono compresi anche i comuni montani con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti che, in base alla legge 142/90, non possono far parte di comunità montane).

Relativamente al punto b), è da osservare che il piano si propone di superare la dicotomia "conservazione/sviluppo", che rischia di congelare le potenzialità evolutive dei sistemi economico-ambientali, sia mediante interventi integrati nel campo delle politiche dell'ambiente, della pianificazione territoriale, della razionalizzazione turistico-produttiva, sia avviando una verifica degli spazi di differenziazione normativa.

Sul primo versante, gli ambiti strategici del piano riguardano:

- il territorio e l'ambiente, considerati come fattori di produzione;
- la rete del turismo, sia riferita all'offerta esistente, sia alla crescente domanda;
- il patrimonio storico ed immobiliare, come risorsa ancora scarsamente esplorata;
- le produzioni tipiche alimentari e artigianali, che possono rappresentare un potenziale motore di ricomposizione delle aree montane;
- la rete dei servizi socio-sanitari, formativi e culturali.

Sul secondo versante, la diversificazione normativa richiede l'elaborazione di concetti e di categorie giuridiche proprie dello "sviluppo montano", che consentano una differenziazione delle regole attinenti le funzioni economiche e produttive, l'organizzazione dei servizi, l'uso del territorio.

Relativamente al punto c), la regione Toscana ha approvato la legge regionale 19/12/1996, n. 95, "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna", che si propone di affrontare in maniera complessiva le disposizioni contenute nella legge, in una prospettiva che considera la montagna stessa come risorsa suscettibile di contribuire allo sviluppo civile, sociale, economico e ambientale, oltre che come bene collettivo da salvaguardare e qualificare.

La legge 97/94 comprende una pluralità di disposizioni volte a costituire un punto di riferimento unitario, ma difficilmente applicabili alle realtà regionali che, in sede di attuazione, non solo debbono recuperare gli eventuali "sfilacciamenti", mantenendo e rafforzando l'organicità degli interventi per la montagna, ma altresì rendere i medesimi coerenti con il quadro complessivo dell'attività regionale nei vari settori di intervento, evitando in particolare sovrapposizioni o duplicazioni delle procedure.

La legge regionale 95/96 applica in pieno il principio ispiratore della legge nazionale, che supera la contrapposizione fra conservazione e sviluppo grazie alla valorizzazione della presenza umana e al ruolo delle autonomie locali.

Essa si articola su due linee conduttrici:

1. le iniziative di promozione e di indirizzo della regione;
2. l'istituzione e la gestione del fondo regionale per la montagna.

Tra le iniziative della regione si possono citare:

- il sostegno alle politiche di valorizzazione della montagna, nonché la promozione delle condizioni di sviluppo, coordinando gli interventi mirati al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente ed alla promozione delle attività socio-economico-culturali;
- il ricorso a protocolli d'intesa e convenzioni quadro con le Amministrazioni centrali o periferiche o con gli istituti di credito per favorire la riantropizzazione e lo sviluppo delle aree montane;
- gli interventi di credito agevolato per trasferimenti di attività economiche in montagna;
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, gestiti dalla regione, per il personale delle province e delle comunità montane, a supporto dell'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e dei relativi progetti;
- il sostegno alle iniziative delle comunità montane per la diffusione di informazione tramite strumenti informatici, assicurando la raccolta dei dati necessari per la quantificazione dei parametri relativi al calcolo del riparto del fondo per la montagna.

Il fondo regionale per la montagna dovrà finanziare:

- a) gli interventi speciali di competenza delle comunità montane di cui alla legge 97/94;
- b) le spese di investimento delle comunità montane per la realizzazione di progetti previsti nei loro piani di sviluppo, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;
- c) le spese necessarie all'elaborazione dei progetti di massima e al loro perfezionamento in progetti esecutivi;
- d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario.

Il fondo è alimentato essenzialmente dai trasferimenti statali del fondo nazionale per la montagna, ma anche da finanziamenti comunitari, da una quota dei proventi risultanti dall'alienazione di beni immobili in zone montane e da risorse finanziarie all'uopo destinate dalla regione con il bilancio annuale.

Per le finalità di cui alla lettera a) il fondo riserva una quota del 30% dello stanziamento totale ripartito direttamente dalla regione tra le Cm sulla base di parametri oggettivi (popolazione e superficie, "corrette" dal rapporto tra Pil della Cm e Pil regionale). Per i progetti di investimento il fondo riserva una quota pari al 70% da ripartire tra le province in base ai parametri sopra ricordati.

Per accedere ai finanziamenti ogni comunità montana dovrà adottare il piano di sviluppo e con un atto annuale dovrà individuare su quali progetti, assunti nel proprio piano di sviluppo, chiedere il finanziamento regionale mediante il fondo disciplinato dalla legge. Il piano di sviluppo è esaminato e approvato dalla provincia. La valutazione, la selezione e il finanziamento dei progetti delle comunità montane da parte delle province avverrà sulla base degli indirizzi, delle priorità e dei criteri definiti dai provvedimenti regionali di attuazione del fondo per la montagna. Tali provvedimenti si articolano in tre parti: il programma finanziario, il piano di indirizzo e "i criteri e le priorità", rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme

regolamentari relative al procedimento alla specificazione degli obiettivi generali e delle priorità da perseguire.

Le scelte qualificanti della legge regionale sono soprattutto le seguenti:

- a) rispetto al ventaglio dei possibili interventi prefigurati dalla legge 97/1994, la legge regionale riconosce un'ampia autonomia decisionale a ciascuna Cm, pur nel quadro di indirizzi generali definiti dalla regione, al fine di consentire una più adeguata corrispondenza della progettualità locale alle specifiche potenzialità del territorio e dell'ambiente;
- b) la definizione di un assetto sistematico di funzioni e di relazioni tra le comunità montane, le province e la regione, per quanto concerne la programmazione, la selezione e la realizzazione degli interventi finanziati con il fondo regionale: tale assetto garantisce, tra l'altro, un ruolo forte delle province in materia di selezione e finanziamento dei progetti, in linea con le disposizioni della citata legge 142/1990;
- c) l'introduzione di criteri di valutazione (del tipo costi/benefici) dei progetti di ciascuna Cm, al fine di incentivare una progettualità locale ad una scala più adeguata alle esigenze dello sviluppo.

4. Regione Marche

La Regione Marche ha approvato recentemente la legge regionale 20 giugno 1997 n. 35 concernente: "provvedimenti per lo sviluppo economico la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge reg. 16/1/95 n. 12".

Questa legge si articola in una prima parte (Capi I- IV) dedicata all'attuazione dei principi posti dalla legge n. 97/94 ed in una seconda parte (capi V e VI) contenenti disposizione di modifica e di integrazioni di precedenti leggi regionali.

Gli aspetti relativi all'attuazione della legge n. 97/94 riguardano, tra l'altro, interventi relativi a piccole opere di manutenzione ambientale (art. 3); forme di gestione del patrimonio forestale (art. 4); interventi per il miglioramento delle infrastrutture; incentivi per l'insediamento nelle zone montane e la costituzione del fondo regionale per la montagna (art. 22).

Si segnala altresì per alcune disposizioni innovative quali l'ampio decentramento di funzioni alle comunità montane tra cui la delega relativa alla gestione del demanio forestale regionale (artt. 6 e 7).

Va ricordato infine che la legge in questione prevede iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei territori delle Comunità montane (artt. 9 - 11).

VALLE D'AOSTA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI

5 IMPEGNI COMUNITARI REGIONI VALLE D'AOSTA, LIGURIA, TOSCANA E P.A. DI TRENTO E BOLZANO
RISORSE FINANZIARIE RICONDUCEBILI A POLITICHE REGIONALI IN FAVORE DELLA MONTAGNA

TAB.1 PROGRAMMA INTERREG I ITALIA FRANCIA 1991-93				
PROGETTO	ZONA OB.2 E 5B %	COFINANZ	SPESA PUBBL. E PRIVATA (milioni di Lire)	SINTESI PROGETTO
Agenzia stampa bilingue Transpress	0%		3	operaz.preliminari operatività agenzia notizie
Ag. transfrontalliera Informaz.agricola	50	FESR	155	pubbl. 5 numeri bollettino d'informazione e guida bilingue sulle org.zioni del mondo agricolo e rurale
Alpes sans frontieres	0	FESR	177	realizzazione 4 filmati di durata pari a ca un'ora
Alpi ricerca insediamenti	50		10	ricerca ad uso scientifico divulgativo sulle Alpi: paesaggio, infrastrutture, architettura, habitat
Artigianato tipico transalpino	100	FESR	69	esposizione artigiana, seminari e dibattiti sull'artigianato della regione
Attrezzature tecniche alpeggi	25	FESR	84	indug. sui sistemi di prod.energia in alpeggio in Piemonte e val d'Aosta; ricerca soluzioni d'interesse
Autoporto Aosta	100	FESR	8.940	Progettazione
Autoporto aosta	100	FSE	706	orientamento/qualificazione professionale
Centro didattico ambientale	0	FSE-FESR	40	corso formazione per addetti ai centri didattici ambientali
Centro sanitario zootecnico	0	FESR	168	osservazione sanità animale, monografie, trattamento capi val d'Aosta e Piemonte
Corso formazione turistica	100	FSE	80	corso per animatori in economia e turismo montani
Razze bovine in montagna	0	FESR	90	realizzazione di ricerche comuni, presentazione europea delle razze
Istituto management delle tecnologie	0	FESR	22	studio di fattibilità
La Thuille-La Rosière A	0	FESR	1.069	studio di posizionamento del mercato, analisi clientela, piano comune marketing
La Thuille-La Rosière B	0	FESR		
La Thuille-La Rosière	0	FSE	93	sistema informazione per clientela, carta turistica, posto di soccorso
Miglioramento attitudine lattiero-casearia	100	FESR	264	documentaz./analisi latte e qualità
Oss. produzioni agricole montagna	100	FESR	190	indagine presso cooperative agricole per osservatorio permanente produzione
Piccolo S. Bernardo	0	FESR	366	restauro via romana, punto di accoglienza, pannelli informativi, guida toponomastica
Produzioni frutticole montagna	25	FESR	276	sperimentazione coltivazione mela, lotta e miglioramento, valorizzazione qualità
Qualità prodotti agricoli montagna	50	FESR	155	indagini settori lattiero-caseario, vademecum qualità, indagine su fontina, vino, mela
Qualità prodotti agricoli montagna B	25	FESR	1.825	rete laboratori analisi, automazione stagionatura formaggi tipici, assistenza ad azienda
Rete cooperaz. PMI	25		2	cellula trasferimento tecnologico, software di collegam. per consultazione banche dati tecnologia
Rete telematica scientifica e tecnica	75	FESR	167	studio su infrastrutture di rete per PMI,
Ricerca batteri lattici	50	FESR	110	raccolta 400 ceppi batteri lattici per formaggi doc, sperimentazione
Ricerca relazioni culturali	50	FESR	66	organizzazione n.2 convegni e studio sulle istituzioni culturali
Rischi sanitari latte crudo	50	FESR	139	ricerca bibliografica
Scambi esperienze in agricoltura	25	FESR	168	scambi tra divulgatori agricoli, interregionali e transfrontalieri
Strategie sviluppo transfrontaliero	50	FESR	77	studi statistici e documentari per approfondimento conoscenza flussi
Strumenti pianificazione aree protette	0	FESR	145	analisi sui parchi, costituzione Centro europeo sulla pianificazione dei parchi ed archivio
Studio Espace Mont-Blanc	0	FESR	286	studi sui trasporti e il traffico nel territorio e progetti pilota
Turismo rurale	25	FESR	259	dotazioni telematiche, studio di mercato, promozione e formazione professionale
Totale			16.201	

[illegible]

VALLE D'AOSTA FONDI STRUTTURALI EUROPEI RISORSE FINANZIARIE RICONDUCIBILI A POLITICHE REGIONALI IN FAVORE DELLA MONTAGNA				
TAB 3 PROGRAMMA INTERREG II ITALIA SVIZZERA 1994-99				
PROGETTO	ZONA OB 2 E SR %	COFINANZ	SPESA PUBBL. E PRIVATA (milioni di Lire)	SINTESI PROGETTO
Valorizzazione dell'area gran S. Bernardo	0	FESR	3.358	Sviluppo econ. aree di frontiera, mediante recupero e valorizz. patrimonio
PIANO COORDINAMENTO TERRIT. Val d'Aosta/Vallese	5%	FESR	631	cooperazione transfrontallera-intensificazione rapporti esistenti
Totale			3.989	